



COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 10/04/2017

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**
- ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI**
- ART. 3 - FUNZIONI**
- ART. 4 - LUOGO DELLA CELEBRAZIONE**
- ART. 5 - RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO**
- ART. 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO**
- ART. 7 - PRENOTAZIONE DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO**
- ART. 8 - CALENDARIO E ORARI DI CELEBRAZIONE**
- ART. 9 - PAGAMENTO**
- ART. 10 - ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE**
- ART. 11 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO**
- ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**
- ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI**

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

- 1) La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.
- 2) Il presente disciplinare regola le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, come regolata dagli artt.li 106-114 del Codice Civile e dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e successiva decretazione attuativa.

ARTICOLO 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La celebrazione del matrimonio civile e delle unioni civili è attività istituzionale gratuita quando viene svolta all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di Stato Civile nel luogo indicato al successivo art. 4 lett. a) e lett. b)
2. Negli altri casi la celebrazione del matrimonio comporta il pagamento di una tariffa stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale, soggetta ad aggiornamento annuale.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI

1. La celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili spetta al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori e ai Consiglieri comunali, ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Porto Torres nonché ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale.

ART. 4 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati, pubblicamente, alla presenza di due testimoni nella Casa Comunale.
2. Sono considerati Casa Comunale, ai sensi dell'art. 106 del codice civile, e preposti alla celebrazione di matrimoni civili i seguenti spazi:
 - a) Ufficio di Stato Civile (Piazza Umberto I – piano terra);
 - b) Sala Consiliare(Piazza Umberto I – piano primo);
 - c) Palazzo del Marchese (Corso Vittorio Emanuele n.65);
 - d) Isola dell'Asinara presso uffici della Polizia Locale ;
 - e) Parco San Gavino (area **verde** delimitata mq 250) ;
 - f) Parco Balai (area **azzurra** delimitata mq 250);
 - g) Balai “Rocca Manna” (area **blu** delimitata mq 250);
 - h) Chiesetta di Balai Lontano (area **viola** delimitata mq 250);
 - i) Torre Aragonese (area **rossa** delimitata mq 250);
 - j) Area Archeologica (area **arancione** delimitata mq 250);
 - k) Parco Chico Mendez;(area **marrone** delimitata mq 250);
 - l) Chiesetta Balai (area **gialla** delimitata mq 120);
3. La celebrazione nei luoghi di cui al comma precedente, *sub* lett. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) è subordinata alla disponibilità degli stessi e al pagamento della relativa tariffa.

4. La visita delle sale e/o degli spazi destinati alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti su appuntamento, da concordare con l'Ufficio di Stato Civile.
5. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'articolo 110 del Codice Civile.
6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme corrisposte.
7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 5 - RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

1. La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta dalle relative pubblicazioni, così come previsto dagli artt. 50 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 03.11.2000.
2. La richiesta della pubblicazione di matrimonio deve essere effettuata presso l'ufficio dello Stato Civile, non prima di 180 giorni e non oltre i 30 giorni antecedenti la data fissata per il matrimonio, compilando apposita domanda sottoscritta da almeno un nubendo.

ARTICOLO 6 - RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO.

1. La richiesta della celebrazione di matrimonio va effettuata presso l'ufficio dello Stato Civile, contestualmente alla richiesta di pubblicazioni compilando apposita domanda.
2. La domanda deve contenere:
 - data e ora della cerimonia;
 - copia documento di identità in corso di validità e recapiti telefonici dei nubendi;
 - scelta del regime patrimoniale di comunione o separazione dei beni;
 - nominativi dei testimoni e rispettive copie dei documenti di identità in corso di validità;
 - scelta della sala comunale per la celebrazione, con l'indicazione del numero di invitati previsti;
 - l'indicazione del Comune in cui sono state eseguite le pubblicazioni, nel caso di matrimonio avvenga su delega di altro Comune.
 - eventuale scelta del celebrante, ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, con indicate le motivazioni di necessità o convenienza;

ARTICOLO 7 - PRENOTAZIONE DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

1. La prenotazione del luogo nel quale gli sposi intendono celebrare il loro matrimonio avviene contestualmente alla richiesta di celebrazione di matrimonio, specificando il numero massimo delle persone invitate.
2. Il luogo viene reso disponibile massimo due ore prima dell'orario di inizio della celebrazione e fino ad un'ora successiva al termine della celebrazione stessa, ad eccezione della sala di cui all'art. 4, comma 2 lett. a), lett. b) che viene resa disponibile solo per il tempo necessario alla celebrazione. Eventuali richieste di disponibilità più ampie saranno soggette al pagamento di una apposita tariffa maggiorata.

ARTICOLO 8 – CALENDARIO E ORARI DI CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili e unioni civili sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile al momento in vigore, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Al di fuori dell'orario d'ufficio, i matrimoni possono essere celebrati, in via eccezionale, anche in giornate di chiusura degli uffici comunali, acquisita la disponibilità del celebrante e del personale incaricato
3. Non sono comunque celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:
 - - CAPODANNO
 - - 6 GENNAIO
 - - PASQUA
 - - LUNEDÌ DI PASQUA
 - - 25 APRILE
 - - 1° MAGGIO
 - - 3 MAGGIO
 - - FESTA DEL SANTO PATRONO
 - - 2 GIUGNO
 - - 15 AGOSTO
 - - 1° NOVEMBRE
 - - 8 DICEMBRE
 - - 24 DICEMBRE
 - - NATALE
 - - SANTO STEFANO
 - - 31 DICEMBRE

ARTICOLO 9 – PAGAMENTO

1. Alla prenotazione segue, ove previsto, il pagamento della relativa tariffa, da effettuarsi tramite bonifico bancario o bollettino di c/c postale.
2. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla prenotazione, gli sposi devono consegnare o, comunque, far pervenire all'ufficio di Stato Civile la relativa quietanza di pagamento; in mancanza la prenotazione si intende rinunciata e il luogo può essere impiegato diversamente.

ARTICOLO 10 – ALLESTIMENTO DEI LUOGHI DI CELEBRAZIONE

1. Eventuali richieste di allestimento particolari del luogo dove si prevede di celebrare il matrimonio (decori particolari etc.) devono essere preventivamente comunicate dagli sposi all'Ufficio di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione di matrimonio. Al termine della cerimonia, il luogo deve essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stata consegnato per la celebrazione. L'organizzazione e gli oneri di tali allestimenti particolari, in accordo con l'Ufficio di Stato Civile, sono a totale carico degli sposi.
2. Il Comune di Porto Torres si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi non di sua proprietà e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

ARTICOLO 11 - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO

1. E' assolutamente vietato spargere confetti, coriandoli ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala per la celebrazione del matrimonio civile, la somma di € 150,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
3. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

ARTICOLO 12 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile
2. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera consiliare di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.